

Prot. n. 95/C/2020

Pregg.mi Sigg.
Soci Ordinari
LORO SEDI

Ragusa, lì 9 Marzo 2020

Oggetto: **Depositi privati di prodotti energetici e distributori carburanti - Nuovi limiti per la tenuta di licenze.**

Novità per depositi privati di prodotti energetici e distributori carburanti.

Informiamo le imprese interessate che l'art. 5 comma 2 del Decreto Legge 124/2019 (cd. Decreto Fiscale 2020), convertito con Legge 157/2019, ha modificato le soglie previste dall'art. 25 del D.Lgs. 504/1995 (cd. Testo Unico Accise, nel seguito TUA) relative all'obbligo di denuncia e alla tenuta della contabilità per depositi di prodotti energetici ad uso privato e per apparecchi di distribuzione automatica di carburanti. Tali soglie vengono sensibilmente ridotte comportando pertanto nuovi obblighi per le imprese che prima non ricadevano nel campo di applicazione dell'art. 25 del TUA.

Nello specifico è ora previsto che siano obbligati alla denuncia presso l'Agenzia delle Dogane territorialmente competente:

- **gli esercenti depositi di prodotti energetici per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi (nota: soglia precedente era 25 metri cubi);**
- **gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi (nota: soglia precedente era 10 metri cubi).**

Gli esercenti di tali impianti e depositi sono altresì obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Con Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle Dogane n. 240433/RU del 27 dicembre 2019 (allegata alla presente circolare), viene inoltre data attuazione a quanto previsto dal Decreto Fiscale, disponendo le modalità semplificate per la tenuta del registro di carico e scarico per i depositi cd. "minori" (con capacità superiore a 10 e non superiore ai 25 mc) e per i distributori "minori" (con capacità superiore a 5 e non superiore a 10 mc).

Si evidenzia che tali nuovi obblighi avranno efficacia dal 1° aprile 2020. Peraltro, vista la complessità dei nuovi adempimenti, è stata presentata una richiesta, da parte della ns. Associazione Nazionale, di proroga dei termini.

Distinti Saluti

